



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P03/2018

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA

**per l'affidamento del Servizio di Sollievo denominato
“Da Vicino Nessuno è Normale” – interventi per favorire
l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per
il sostegno delle loro famiglie – mediante Richiesta di Offerta
sul Mepa - CIG 7362820745 -**

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Articolo 1: Premessa	3
Articolo 1.1: Informazioni tecniche	5
Articolo 1.2: Descrizione	5
Articolo 2: Importo dell'appalto, durata del contratto e opzioni	5
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara.....	6
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi	14
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice	14
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari costituiti.....	15
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE.....	15
Articolo 3.5: Avvalimento	16
Articolo 3.6: Soccorso istruttorio.....	18
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara.....	18
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto.....	19
Articolo 5.1: Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa.....	20
Articolo 5.2: Commissione giudicatrice	20
Articolo 5.3: Apertura delle buste telematiche B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche	20
Articolo 5.4: Verifica di anomalia delle offerte	21
Articolo 5.5: Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	22
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.	24
Articolo 6.1: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	24
Articolo 6.2: Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	28
Articolo 6.3: Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	29
Articolo 6.4: Metodo per il calcolo dei punteggi	29
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica	30
Articolo 7.1: Busta A Documentazione Amministrativa	30
Articolo 7.2: Busta B Offerta Tecnica	38
Articolo 7.3: Busta C Offerta Economica	40
Articolo 8: Garanzie.....	42
Articolo 9: Anticipo di fornitura	49
Articolo 10: Sopralluogo.....	49
Articolo 11: Subappalto	49
Articolo 12: Riservatezza delle informazioni	50
Articolo 13: Informazioni di carattere generale	51

Articolo 1: Premessa

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara “Bando n. P03/2018 Procedura telematica negoziata per l’affidamento del servizio di sollievo denominato “Da Vicino Nessuno è Normale” – interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie” ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/16 e del perfezionamento del contratto.

L’appalto non è stato suddiviso in lotti poiché i servizi costituiscono un unicum, trovando pertanto, la loro ottimizzazione tecnica ed economica attraverso un modello necessariamente unitario.

La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento n. 235 del 25/01/2018.

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato Speciale.

L’appalto è soggetto, altresì, alle disposizioni previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione Servizi, dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione “*Servizi Sociali*” - e dall’ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice), dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.

Si precisa che le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole del Capitolato speciale, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

Si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni relative all’ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l’offerta tecnica e l’offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;

- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento;
- al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
- il DGUE, le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate nell'ambito delle sezioni (passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Per i soggetti stranieri domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale;
- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Si precisa, infine, quanto segue:

- ✓ la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- ✓ **nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;**
- ✓ **il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta;**
- ✓ **in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1.1: Informazioni tecniche

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip.

Articolo 1.2: Descrizione

L'appalto - descritto analiticamente nel capitolato speciale d'appalto - riguarda l'affidamento del servizio di sollievo a favore di persone adulte con problematiche di salute mentale e loro famiglie.

Tabella sintetica delle prestazioni oggetto dell'appalto

N.	Descrizione prestazioni	CPV
1	Servizi di assistenza sociale e servizi affini	85300000-2

Il luogo di svolgimento del servizio sono i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche [codice NUTS: ITI34].

Articolo 2: Importo dell'appalto, durata del contratto e opzioni

L'importo complessivo dell'appalto (prezzo base dell'appalto) è pari ad euro 85.530,00 (ottantacinquemilacinquecentotrenta/00) (IVA esclusa) – di cui oneri **per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da** rischi di natura interferenziale pari ad euro **zero** in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

L'importo complessivo dell'appalto sopra indicato è stato calcolato, in conformità a quanto previsto dall'art.35 del Codice, considerando i seguenti elementi:

- a) la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari 9 (nove) mesi dalla data di inizio attività del servizio (presumibilmente il 1 aprile 2018), indicata in un apposito verbale firmato dalle parti per un importo contrattuale di euro 42.765,00 (quarantaduemilasettecentosessantacinque/00) (IVA esclusa);
- b) in caso di rifinanziamento del progetto da parte della Regione Marche e/o del Ministero competente è prevista l'opzione di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerti, per una durata di ulteriori 9 (nove) mesi e per un importo contrattuale ulteriore massimo di euro 42.765,00 (quarantaduemilasettecentosessantacinque/00) (IVA esclusa).

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non viene indicata la stima dei costi della manodopera.

L'importo soggetto a ribasso (Importo dell'appalto oggetto di offerta) - sul quale presentare la propria offerta e corrispondente al canone trimestrale per l'esecuzione del servizio, è pari ad euro 14.255,00 (quattordicimiladuecentocinquantacinque/00) (IVA esclusa).

Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti **in aggiunta all'abilitazione relativa al bando**/Categoria di abilitazione sopra indicati:

a) requisiti di ordine generale
--

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice e quindi:
 - 1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

NB-1: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia al comma 3 dell'art. 80 del Codice e s.m.i. e all'art. 85 del D.lgs. n.159/2011.

NB-2: resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- 3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- 4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

- 5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:

- a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);

4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio.
5. *(nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001)* di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010;

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara

A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente e l'eventuale ausiliaria dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.

- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00** utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 7 e seguenti del presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ☐ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- ☐ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data del Tribunale, durata etc. ;)
- ☐ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- ☐ eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- ☐ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB-2: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016** l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

NB-3: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste** (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc.) **il concorrente – a pena di esclusione – deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti nel modello dichiarazioni integrative predisposto dalla stazione appaltante.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (**con particolare riferimento alle Linee guida n. 6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e alla Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- A. un operatore economico, o un subappaltatore – ove sia ammesso il subappalto – che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve:
 - ✓ presentare dichiarazione sostitutiva, resa utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto;
 - ✓ indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese

e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- ✓ presentare dichiarazione sostitutiva, resa utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.

B. nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 3.5 del presente disciplinare:

- ✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- ✓ dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- ✓ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- ✓ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- ✓ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB-4: **Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice**, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell'08 novembre 2017 *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

NB-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art.80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice).

N.B.: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

1. aver effettuato – a regola d'arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione della RDO, uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno **Euro 40.000,00 IVA esclusa**. Per servizio analogo si intendono le attività di inclusione sociale a favore di persone affette da disagio psichico, le attività socio-pedagogiche, socio-riabilitative e socio-educative per soggetti disabili, i servizi socio assistenziali/socio educativi svolti presso centri diurni per disabili e i servizi territoriali per la disabilità. Non sono da considerarsi servizi analoghi i servizi svolti presso strutture scolastiche.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La comprova del requisito B1, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara –, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale/copia autenticata dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle relative fatture emesse.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati mediante dichiarazioni sostitutive – compreso l'utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss. relativi alla fase di ammissione della procedura di gara.

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. n.50/2016 si precisa a pena di esclusione quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema Mepa:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziano;
- b) l'abilitazione Mepa sopra indicata deve essere posseduta almeno dalla mandataria;
- c) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascun operatore raggruppando/consorziano;
- d) il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto B1 va posseduto nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
 - deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio ordinario nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo. Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; **l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.**

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice si precisa **a pena di esclusione** quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema MEPA:

- il consorzio deve possedere l'abilitazione Mepa sopra indicata;
- il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio intende partecipare ai sensi dell'art.48 co. 7 del Codice; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto B1, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
 - a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
 - b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

NB: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi compatibilmente con le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. E) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per quanto compatibile.

Articolo 3.5: Avvalimento

Il requisito di cui all'art.3 lett. B1 del disciplinare di gara può essere dimostrato conformemente all'art. 89 del d.lgs. n.50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel rispetto delle modalità operative previste dal Sistema Mepa, si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare la seguente documentazione anche utilizzando preferibilmente il DGUE unitamente agli schemi di dichiarazione presenti nel modello dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della sezione dedicata all'avvalimento secondo le modalità sottoriportate:

- a) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **concorrente**, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C).
- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria**, con la quale egli attesta che l'impresa ausiliaria:
 - possiede i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
 - possiede gli ulteriori requisiti di carattere generale previsti all'art.3 del disciplinare;
 - possiede il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla CCIAA);
 - possiede i requisiti oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.

Relativamente ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti oggetto di avvalimento (tutti previsti nell'ambito del DGUE), **l'impresa ausiliaria** può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV - eventualmente anche la sola sezione “a”- , Parte VI.

Relativamente, invece, agli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dall'art. 3 del disciplinare di gara (non inseriti nel DGUE) nonché all'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e al divieto di partecipare in proprio o come associata o consorziata, **l'impresa ausiliaria** può utilizzare gli schemi di dichiarazione presenti nella sezione dedicata all'impresa ausiliaria all'interno del modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante (*Modello 2 all'interno del modello dichiarazioni integrative*).

NB-1: Ai fini della completa e corretta presentazione delle dichiarazioni si rinvia a quanto previsto nell'ambito dell'art. 3 del disciplinare.

- c) **a pena di esclusione**, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, che devono essere, **a pena di nullità del medesimo contratto**, dettagliatamente descritte;

NB-2: Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del Codice, **redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010**, deve:

- contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- essere allegato, a pena di esclusione, in originale in formato elettronico sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. 82/2005.

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

- d) **il PassOE** relativo all'impresa ausiliaria **firmato digitalmente da quest'ultima**; in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria.

NB-3: l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

NB-4: Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

NB-5: In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, via P.E.C., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

NB-6: Si evidenzia – ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possieda l'abilitazione al MePA.

NB-7: Si precisa che il possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione sopra indicati non può essere oggetto di avvalimento.

Articolo 3.6: Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Nell'ambito dei dati presenti a sistema si precisa quanto segue:

- nel campo **“Data Limite per la presentazione delle offerte”** è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- nel campo **“Data Limite Stipula Contratto”** è inserita la data di validità dell’offerta;
- nel campo **“Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi”** è inserita la data pari a giorni 15 entro cui avviare l’esecuzione del servizio; il termine indicato decorre dalla data di stipula contrattuale ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata.

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l’offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ascoli Piceno ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera il Comune di Ascoli Piceno da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Il Comune di Ascoli Piceno si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale Mepa non consentono l’apertura delle offerte tecniche se non è prima terminata la fase di valutazione di tutti i documenti amministrativi inviati dalle imprese concorrenti; allo stesso modo il sistema non consente l’apertura delle offerte economiche se non è prima terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti.

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA e i concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.

Articolo 5.1: Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa

Il RUP procederà all'apertura delle buste "Documentazione Amministrativa" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 3.6;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Articolo 5.2: Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 5.3: Apertura delle buste telematiche B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al successivo art. 6.2.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al successivo art. 6.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'articolo 5.5.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 5.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Commissione giudicatrice comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Articolo 5.4: Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 5.5.

Articolo 5.5: Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art.95 co. 12 del Codice, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante chiederà al primo concorrente posizionato nella graduatoria provvisoria di merito di produrre, entro 15 giorni, una dichiarazione, resa da soggetto munito di idonei poteri ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3, dell'art. 80, come indicati al precedente art. 3, nonché, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei singoli soggetti di cui al comma 3, dell'art. 80 come indicati al precedente articolo 3.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:

- da tutte le imprese componenti il RTI o il consorzio, in caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto e contestualmente provvede anche ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula del contratto avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia provvisoria in originale (se prevista e se non già acquisita);
- Garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- (in caso di RTI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Polizza per responsabilità civile;
- Versamento imposta di bollo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co. 12 del Codice.

Il Servizio che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dalla Commissione giudicatrice in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

- offerta tecnica (max punti 80)
- offerta economica (max punti 20)

analiticamente descritti nella sottostante Tabella

Tabella A – CRITERI DI VALUTAZIONE

	Criterio di valutazione	Tecnico/Economico	Punteggio (max)
A	Strategie di intervento	Tecnico	55
B	Rapporti con il territorio	Tecnico	17
C	Coordinatore del servizio	Tecnico	5
D	Incontro rivolto agli studenti	Tecnico	3
E	Offerta economica	Economico	20

Articolo 6.1: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Relativamente ai criteri di natura tecnica viene indicato quanto segue:

- la presenza o meno di sub criteri;
- i criteri motivazionali;
- l'indicazione se sono oggetto di valutazione discrezionale (D) o di valutazione automatica/tabellare (A);
- la presenza di sub pesi;
- il peso massimo previsto per ciascun criterio.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera A vengono indicati i cc.dd. "Punteggi automatici o tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	D/A	SUB Pes Max	Peso Max
A	A.1. – Descrizione dell’analisi di contesto.	Il concorrente dovrà descrivere le peculiarità del territorio, le risorse della comunità locale e come le suddette abbiano orientato il modello organizzativo socio-sanitario proposto con riferimento all’oggetto del servizio di cui trattasi. Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto del dettaglio dell’analisi presentata, nonché dell’effettiva contestualizzazione del fenomeno del disagio psichico nel territorio dell’ATS XXII Regione Marche.	D	5	55
	A.2. – Organizzazione del servizio di sollievo	Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto degli standard minimi richiesti nel capitolato speciale, la propria proposta in termini di: - finalità e obiettivi da raggiungere; - organizzazione del servizio in termini di numero, responsabilità e profilo degli operatori impiegati; - articolazione settimanale delle attività e modalità organizzative. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto del grado di rispondenza della proposta rispetto alle finalità e agli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge.	D	16	
	A.3 –Metodologia impiegata per contrastare il “burn out” degli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi.	Il concorrente dovrà descrivere tutte le attività singole e di gruppo che impiegherà per garantire il benessere aziendale e contrastare la sindrome del “burn out” aziendale. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di: - efficacia delle metodologie; - esaustività delle attività proposte.	D	5	

A.4. – Progettazione attività di socializzazione	Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto degli standard minimi richiesti nel capitolato speciale, la proposta di organizzazione e attuazione delle attività laboratoriali e di socializzazione da realizzare presso la sede della “Casa Albergo Ferrucci” e presso la sede del Centro Diurno “il Sentiero” dell’ASUR A.V. 5. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto del grado di rispondenza della proposta rispetto alle finalità e agli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge di raggiungere nonché dell’appropriatezza e della qualità della medesima rispetto alle indicazioni del capitolato.	D	12	
A.5. – Descrizione dell’attività domiciliare	Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto degli standard minimi richiesti nel capitolato speciale, le attività domiciliari che intende realizzare. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto del grado di rispondenza della proposta rispetto alle finalità e agli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge di raggiungere nonché dell’appropriatezza e della qualità della medesima rispetto alle indicazioni del capitolato.	D	10	
A.6. – Metodologie di coinvolgimento dell’utenza diretta e dei familiari	Il concorrente dovrà illustrare le strategie e le modalità di intervento che intende attuare in termini di: - integrazione degli utenti nel proprio contesto territoriale; - gestione dei rapporti con le famiglie dell’utenza diretta. Ai fini dell’assegnazione del punteggio si terrà conto della completezza e dell’originalità delle iniziative proposte per promuovere l’integrazione dell’utenza diretta nel proprio contesto ambientale, nonché della qualità e dell’efficacia delle strategie poste in essere per il coinvolgimento delle famiglie degli utenti del servizio.	D	7	

B	B.1 – Rete tecnica e professionale	Il concorrente dovrà descrivere strategie e modalità di coordinamento tra il servizio di sollievo oggetto del presente appalto e i servizi territoriali (DSM dell' ASUR AV 5, Ambito Territoriale Sociale XXII, assistenti sociali e responsabili dei servizi sociali dei comuni dell'Ambito, etc). Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto dell'effettiva realizzabilità del lavoro di rete proposto.	D	10	17
	B.2 – Sensibilizzazione nel territorio di riferimento dell'A.T.S.XXII.	Il concorrente dovrà illustrare le strategie che intende adottare per promuovere nel territorio di riferimento il servizio di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura della solidarietà e dell'inclusione sociale e di prevenire fenomeni di intolleranza e stigma sociale. Ai fini dell'assegnazione del punteggio si terrà conto della qualità, dell'originalità e della realizzabilità delle strategie proposte.	D	7	
C	---	Il concorrente dovrà allegare il Curriculum del Coordinatore del Servizio. Verrà valutata complessivamente la professionalità proposta, in base alla formazione professionale specifica ed alle esperienze professionali maturate nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente appalto.	D	---	5
D	---	(3 punti on/off) Saranno attribuiti 3 punti se il concorrente garantisce, nell'arco dei nove mesi di contratto, la realizzazione a proprie spese di un 1 (uno) momento di sensibilizzazione della durata di 4 (quattro) ore, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II° grado ricadenti nel territorio dell'ATS XXII Marche, avente ad oggetto il tema della lotta allo stigma e al pregiudizio nei confronti della malattia mentale. L'incontro si terrà in una sede messa a disposizione dall'amministrazione comunale e dovrà ripetersi in caso di rinnovo contrattuale.	A	---	3

Articolo 6.2: Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, si precisa quanto segue:

- per ciascun criterio (non suddiviso in subcriteri) o sub-criterio individuato nella TABELLA A con la lettera "D" (valutazione discrezionale), i coefficienti sono determinati:
 1. mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario e sulla base dei criteri motivazionali;
 2. determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
 3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1). Nell'ipotesi di determinazione della media dei coefficienti pari a zero, l'offerta non sarà oggetto di normalizzazione.

In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti all'offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all'unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti all'offerta da parte di tutti i commissari.

I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente $V(a)_i$	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Insufficiente	0,40	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Scarso	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.
Non valutabile	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto.

- per ciascun criterio individuato nella TABELLA A con la lettera A (valutazione automatica o tabellare), la Commissione procederà ad attribuire il punteggio in valore assoluto nel modo di seguito descritto:
 - (in caso di punteggi ON/OFF): per il criterio D *"Incontro rivolto agli studenti"* in ragione della presenza o assenza di quanto specificamente previsto nel criterio motivazionale; in tale ipotesi non esistono punteggi intermedi. Pertanto il punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a 0 oppure al valore indicato nella tabella. Nel caso in cui, per tale criterio, tutte le offerte ottengano punteggio pari a zero non

verrà effettuata alcuna riparametrazione a livello di criterio (ossia non verrà assegnato il punteggio massimo previsto a livello di criterio).

- (in caso di presenza di criteri di valutazione suddivisi in sub-criteri): Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessuna offerta – sommando i punteggi ottenuti a livello di sub-criteri – ottiene come punteggio per il singolo criterio suddiviso in sub-criteri, il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto dalla lex specialis, deve essere effettuata la c.d. “riparametrazione” dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
In caso di un’unica offerta, non si procederà alla riparametrazione.

Articolo 6.3: Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di seguito indicata:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Articolo 6.4: Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il *metodo - aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;
.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
 P_a = peso criterio di valutazione a ;
 P_b = peso criterio di valutazione b ;
.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Relativamente alle operazioni matematiche si precisa quanto segue:

- L'offerta economica deve essere espressa con un numero massimo di tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.
- L'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica

Articolo 7.1: Busta A Documentazione Amministrativa

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Modello di dichiarazioni integrative organizzato in:
 - *Modello 1* (dedicato al concorrente): "dichiarazioni integrative concorrenti";
 - *Modello 2* (dedicato all'impresa ausiliaria): "Avvalimento: dichiarazioni integrative ditta ausiliaria";
- DGUE (*Documento di gara unico europeo*) (modello del MIT);

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Nella sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” - in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell’ipotesi di avvalimento, RTI e Consorzi – deve essere inserita la seguente documentazione:

Modello di dichiarazioni integrative (A)

(A) Utilizzando preferibilmente il “*Modello di dichiarazioni integrative – Modello 1*” predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente deve presentare tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni rese anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con le quali:

1. indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/; capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice;
2. indica la casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di RTI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;
3. dichiara di aver preso visione e di obbligarci all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto;
4. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
5. dichiara di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
6. *(nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001)* dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, dichiara di avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
8. *(nel caso di allegazione alle dichiarazioni e/o all’offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa)* dichiara che le copie di tutti i documenti allegati alle dichiarazioni e/o all’offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell’ art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 *(Copie informatiche di documenti analogici)* e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 *(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici)* e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.
9. dichiara di aver acquisito garanzia provvisoria di cui all’art.93 del Codice nelle forme e con le modalità previste dal successivo art.8, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l’avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di RTI o consorzi da costituirsi è

sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;

10. dichiara di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero dichiara la non applicabilità dell'art. 93, co. 8 del Codice. In caso di RTI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
11. *(se la garanzia è costituita in forma di fideiussione)* dichiara di aver ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di RTI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
12. nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta dichiara il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice;
13. indica gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello svincolo della stessa.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

NB: In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

NB: Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/RTI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

NB: È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

NB: le parti del modello predisposto dalla stazione appaltante non utilizzate possono essere eliminate.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:** ciascun operatore associato/consorziato deve:
 - a) Dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
 - b) dichiarare l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 co. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle

mandanti/consorziate;

- c) dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

NB-1: L'abilitazione alla Categoria sopra indicata deve essere posseduta – **a pena di esclusione** – in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e ss. del disciplinare.

NB-2: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorzata.

NB-3: In caso di RTI/consorzio ordinario da costituirsi ogni impresa associanda/consorzianda, dovrà predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

NB-4: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB-5: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

▪ **In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:**

a) il consorzio deve dichiarare:

- la tipologia/natura del consorzio;
- le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Si invita, altresì, a fini collaborativi a dichiarare tutte le consorziate che fanno parte del consorzio.

- chi eseguirà il servizio;
- il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione;

b) ciascuna consorzata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare.

NB-1: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio/consorziate.

NB-2: In caso di **consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice** tanto il Consorzio quanto ciascuna consorzata esecutrice, dovranno predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

- **in caso di RTI costituiti:** trova applicazione la disciplina prevista in caso di RTI da costituirsi.

In particolare, ciascun operatore associato deve:

- a) Dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti), gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato. Si invitano i concorrenti ad indicare, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
- b) dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

NB-1: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata.

NB-2: In caso di RTI costituito ogni impresa associata dovrà predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

NB-3: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

▪ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti** trova applicazione la disciplina prevista in caso di Consorzi ordinari da costituirsi. In particolare, ciascun operatore consorziato deve:

- a) Dichiarare la composizione del consorzio, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (capofila/consorziate), gli estremi completi dell'atto costitutivo e copia dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- b) dichiarare, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

NB-1 : Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata;

NB-2: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

NB-3: In caso di consorzio ordinario costituito ogni impresa consorziata dovrà predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

NB-4: Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

▪ **in caso di aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f) del d.lgs.50/2016:** se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file con estensione .pdf firmato digitalmente non compresso o zippato, utilizzando preferibilmente il modello allegato eliminando le parti non utilizzate.

Il Documento di gara unico europeo (B)

(B) il concorrente compila il DGUE (Documento di gara unico europeo) – debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura – ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice come di seguito specificato in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e seguenti del disciplinare.

NB: nell'ambito del DGUE – allegato agli atti di gara secondo il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – non sono previste tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione di cui all'art.3 del disciplinare di gara; a tal fine si rinvia alle dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo A) “*modello di dichiarazioni integrative*” del presente articolo.

Ai fini delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt.3 e ss. del disciplinare di gara si evidenzia che il DGUE (secondo il modello ministeriale) è articolato come segue:

- ⇒ **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice:** il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- ⇒ **Parte II – Informazioni sull'operatore economico:** il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti
 - ✓ Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre:
 - modalità di partecipazione in caso di forma aggregata;
 - in caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento;
 - in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.
 - ✓ Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
 - ✓ Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti: in caso di ricorso all'avvalimento il concorrente compila la Sezione C indicando la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

 - DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, secondo le indicazioni di cui all'art. 3.5 del presente disciplinare (il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria);
 - ✓ Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento; in caso di ricorso al subappalto il concorrente compila la sezione D indicando, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.
- ⇒ **Parte III – Motivi di esclusione:** il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni

previste dall'art. 3 del presente disciplinare

- ✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:
 - precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
 - misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
 - misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

NB-3: Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 il concorrente, dovrà rendere dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante);

- ✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- ✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- ✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;

⇒ Parte IV: criteri di selezione (relativa al possesso dei requisiti speciali).

- ✓ Sezione A per dichiarare l'idoneità professionale;
- ✓ Sezione C per dichiarare la capacità tecnica e professionale.

È possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - compilando direttamente la Sezione "a" della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di cui alla Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi (se consentita) di avvalimento.

⇒ **Parte VI - Dichiarazioni finali:** inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Le dichiarazioni presenti nel DGUE - secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016 (GU n.174 del 27-7-2016) a cui si rinvia - devono, a

pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri (se non già indicato). In alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante ovvero in carta semplice.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: ciascuno degli operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: il Consorzio medesimo e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; si precisa che, in tal caso, il DGUE della consorzata per conto della quale il Consorzio partecipa/esecutrice dovrà contenere le informazioni di cui alla Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "α"), Parte VI;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

Il PASSoe (C)

(C) Il concorrente allega il PASSOE firmato digitalmente di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 relativo al concorrente; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito www.avcp.it e <http://www.anticorruzione.it>.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (se previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione amministrativa.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,

lettere b) e c)” del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

Dichiarazioni / documentazione ulteriori

- (A) (nel caso di avvalimento) la documentazione prevista dall’art.3.5. del disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- (B) (nel caso di subappalto) la documentazione prevista dall’art.11 del disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- (C) (nel caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) la documentazione prevista dall’art. 3 del presente Disciplinare secondo le modalità ivi riportate.

Articolo 7.2: Busta B Offerta Tecnica

Con riferimento all’offerta tecnica, l’operatore economico deve - nell’ambito dello specifico passaggio “Offerta per lotto ...” previsto dal Sistema Mepa - inserire **a pena di esclusione** l’offerta tecnica - completa di allegati ove previsti - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico e, strutturata in una relazione articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri/subcriteri di valutazione tecnica come indicati nella **“Tabella criteri di valutazione”** .

In particolare, la relazione tecnica, non dovrà superare, complessivamente 15 (quindici) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

Qualora l’offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all’interno della documentazione amministrativa – una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice si evidenzia quanto segue:

* con riferimento al criterio C *“Coordinatore del Servizio”* il concorrente deve allegare la seguente documentazione (*non conteggiata nelle 15 (quindici) facciate sopra previste*):

- curriculum del Coordinatore del servizio al cui interno vanno indicate in maniera precisa la sua formazione professionale specifica e le esperienze professionali che egli effettivamente possiede

maturate nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente appalto, **firmato digitalmente** dal professionista (ovvero anche dal solo operatore economico).

Si precisa che:

- in caso di partecipazione di RTI/consorzi la figura del coordinatore è sempre unitaria;
- va allegato a sistema un solo curriculum;
- in caso di presentazione di più curriculum, all'offerta sarà attribuito il punteggio minore tra quelli attribuiti ai singoli curriculum.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l'esclusione del concorrente.

Si precisa che, nell'ambito della sezione **BUSTA TECNICA** le ditte concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del Codice: in mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Si invitano i concorrenti ad accorpare l'offerta tecnica ed i suoi allegati in un unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite dei 4 MB di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa – dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta tecnica – nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta –, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
- nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione; la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice con riferimento alle modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica, si rinvia a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica, tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare.

Articolo 7.3: Busta C Offerta Economica

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve - nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto ..." previsto dal Sistema Mepa - allegare **a pena di esclusione** l'offerta economica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica Mepa.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

Nell'offerta economica, l'operatore economico deve - indicare, **a pena di esclusione**:

- il ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso.

L'offerta economica non deve riportare il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %); il numero massimo di decimali ammessi per l'offerta economica è riportato nell'ambito dell'articolo sulla valutazione dell'offerta.

Si precisa, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori all'interno della piattaforma MEPA.

Per la compilazione della sezione "Scheda di offerta", si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- ✓ si suggerisce di non utilizzare la funzione "Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo", ove disponibile, in quanto l'indicazione di un codice prodotto relativo ad uno specifico articolo presente nel proprio catalogo con caratteristiche difformi dalle Condizioni speciali di contratto determina l'esclusione del concorrente;
- ✓ nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
- ✓ nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica - nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta -, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)" del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

▪ **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:**

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio ordinario;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

▪ **In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:**

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio ordinario costituito.

▪ **In caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice:**

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio.

▪ **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, **a pena di esclusione**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

▪ **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.

Articolo 8: Garanzie

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, le offerte devono essere corredate, **(nella busta documentazione amministrativa)**, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente – utilizzando preferibilmente lo schema di dichiarazioni presente nell'ambito del “*modello di dichiarazioni integrative*” predisposto dalla stazione appaltante – :

1. **di aver costituito garanzia provvisoria**, nella misura pari al 2% del prezzo base dell'appalto, pari ad Euro 855,30 (ottocentocinquantacinque/30) secondo una delle modalità riportate all'interno del presente articolo in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del Codice, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della stazione appaltante;

NB: il concorrente, in sostituzione della dichiarazione di cui al predetto punto 1) può allegare – sempre all'interno della busta documentazione amministrativa - la fideiussione secondo una delle modalità sottoriportate:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, *in alternativa*,

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

2. **di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare – ai sensi dell'art.93 co. 8 del Codice – garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità di tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese ovvero raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie;
3. *(se la garanzia è costituita in forma di fideiussione)* **di aver ottenuto l'impegno del garante** a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
4. *(in caso di requisiti premianti)* di possedere i requisiti premianti – da indicare analiticamente – utili alla riduzione dell'importo della garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice (vedasi riquadro sottostante “Ipotesi premianti”).

Riquadro: Ipotesi premianti

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

- 1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- 4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 8) **Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già**

predisposto all'interno del modello di dichiarazioni integrative – Modello 1 / Parte terza).

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice le dichiarazioni sopra previste devono essere presentate secondo le modalità di seguito indicate tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante della capogruppo/mandataria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del Consorzio;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

- **cauzione** che, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma1, del d.lgs. 231/2007, è costituita in contanti o con bonifico o con assegni circolari con versamento o bonifico su c/c IBAN IT98I0200813507000102493318 - Unicredit S.p.a. Agenzia di Ascoli Piceno Via Indipendenza n.10/A) con la causale “Caucione provvisoria bando P. 03/2018”.

In alternativa la cauzione può essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

Si precisa che, a pena di esclusione, la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

oppure

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- Le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori.

B) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del Codice.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

- 1) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 3) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- 4) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 5) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 6) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
- 8) **nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:** le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - c) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - d) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co. 5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (**costituiti**), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Articolo 9: Anticipo di fornitura

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in gara l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante;
6. Ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa (segnalazione all'ANAC).

Articolo 10: Sopralluogo

Non è previsto sopralluogo obbligatorio.

Articolo 11: Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti dall'art.105 del D.lgs. 50/16; a tal fine il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell'importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- ✓ **nell'ipotesi di subappalto facoltativo**, il concorrente – utilizzando preferibilmente la sezione D della Parte II del DGUE – deve:
- dichiarare le prestazioni che intende subappaltare a favore di operatori economici qualificati secondo la vigente normativa, e la relativa quota percentuale sull'importo contrattuale;

NB: la dichiarazione di subappalto di esecuzione può essere presentata anche mediante l'apposita funzione disponibile sulla Piattaforma di negoziazione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare la documentazione di legge nel rispetto delle modalità e della tempistica dettate dalla Direzione/Struttura della Stazione Appaltante che ha indetto la gara;
2. dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
3. comunicare alla Direzione/Struttura della Stazione Appaltante che ha indetto la gara, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
4. comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;
5. acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al contratto di subappalto.

Ai sensi della lettera c-bis dell'art. 105 co. 3 del codice, le prestazioni rese in favore dell'affidatario in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non costituiscono subappalto: laddove sussistano tali ipotesi, i relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Prima di autorizzare il subappalto, il Servizio che ha indetto la gara procede ad effettuare i controlli in capo al subappaltatore agli operatori economici subappaltatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa utilizzando ove possibile la Banca dati nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass.

Articolo 12: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle

Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 13: Informazioni di carattere generale

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 – saranno comunicate agli operatori interessati utilizzando, a scelta della Stazione Appaltante:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell'area privata del Portale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

L'esito di gara sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

In caso di avvalimento/subappalto, le comunicazioni saranno effettuate solo all'operatore concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del D.Lgs. 50/16, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione**.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare il DGUE e l'apposito modello dichiarazioni integrative appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, co. 4, della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare

entro 6 giorni dalla data di scadenza della RDO direttamente attraverso il sito www.acquistinrete.pa.it Mepa

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito www.acquistinrete.pa.it entro 2 giorni dalla data di scadenza all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Dr. Paolo Ciccarelli/la PaoloCi@comune.ascolipiceno.it.

Allegati:

Capitolato Speciale.

Modello di dichiarazioni integrative;

DGUE.

Il Dirigente
F.to Dr. Paolo Ciccarelli